



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Strada a scorrimento veloce “Fondovalle Isclero” - Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia – IV lotto (ex VI lotto) – Sentenza TAR Campania n. 7694 del 12/12/2022 – Risarcimento danni alla ditta affittuaria Buonanno Immacola. Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs 167/2000 – per l’importo complessivo di €. 79.457,09.
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4 del 20/02/2025

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri

PREMESSO:

- che, con delibere C.I.P.E. nn. 121 del 21.12.2001 e 110 del 29.11.2002 si provvedeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della L. n. 443/2001, a ricomprendere e finanziare - nell’ambito del 1^a programma delle opere strategiche nazionali l’intervento denominato “*Benevento-Caserta-A1-Grazzanise e variante di Caserta*“ di cui i lavori in oggetto specificati rappresentano significativa parte;
- che, per la definizione e l’attuazione del richiamato intervento veniva indetta in data 15.09.2003 Conferenza di Servizi e si perveniva in data 01.10.2003, alla sottoscrizione, tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Comuni di Bucciano, Moiano, Sant’Agata de’ Goti e Airola, del correlato Accordo di Programma, approvato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con decreto n. 271 del 10.05.2004 (in B.U.R.C. n. 25 del 17.05.2004);
- che, a norma del comma 5, dell’art. 34, del Dlgs 267/2000, l’Accordo di Programma veniva ratificato: con delibera consiliare del Comune di Bucciano n. 35 del 21.10.2003; con delibera consiliare del Comune di Moiano n. 25 del 30.10.2003; con delibera del Comune di Airola n. 30 del 29.10.2003 e con determinazione del Commissario Straordinario del Comune di Sant’Agata de’ Goti n. 28/C del 10.10.2003;
- che, l’approvazione dell’accordo “*de quo*”, ha comportato gli effetti previsti dall’art. 81 del D.P.R. n. 616/77 (variante urbanistica) in uno a quelli di cui agli artt.: n. 10, comma 1 (“*vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali*”), e n. 12, comma 1, lett. “*b*” (dichiarazione di pubblica utilità) del D.P.R. n. 327/01;

- che, i lavori relativi a detto intervento venivano affidati, con il ribasso medio del 35,132 % all'A.T.I. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, (impresa capogruppo mandataria), Rillo Costruzioni s.r.l. – LA.BIT. s.r.l, (imprese mandanti), di poi costituitasi con atto per Notar Visco del 28.07.2004 Rep. N. 26512 Rac n. 5473, in Società Consortile “Caudina s.c.a.r.l.”, ad esito di gara di appalto espletata in data 18.05.2004, aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 491/06 del 28.06.2004, formalizzata con successivo contratto n. 488 di rep. del 11.11.2004;
- che, l'art. 17/bis del capitolato speciale d'appalto, (allegato lettera “A” in stralcio), annesso al contratto, n. 488 di rep. del 11.11.2004, di cui al capoverso precedente, poneva a carico dell'Impresa aggiudicataria dei lavori tutti gli adempimenti connessi all'espletamento della procedura espropriativa fino all'emissione del decreto definitivo di esproprio ivi compresa la liquidazione delle indennità agli aventi titolo;
- che, con decreto dirigenziale, prot. generale n. 6449 del 15.07.2004, (allegato lettera “B” in stralcio), emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 22/bis del D.P.R. 327/2001, veniva disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate all'esecuzione dell'intervento, tra le quali erano ricomprese anche le aree, per complessivi mq 3578,00 circa, in titolarità della ditta Massaro Michele, nato a Bucciano (BN) il 09.09.1949, distinte in catasto terreni di Bucciano al foglio 4, di seguito riportate:
 - mappale n. 243 per circa mq 3254,00 di occupazione;
 - mappale n. 241 per circa mq 13,00 di occupazione;
 - mappale n. 55 per circa mq 170,00 di occupazione;
 - mappale n. 242 per circa mq 141,00 di occupazione.
- che, il richiamato decreto, nr. 6449/2004, riportante i dati dei beni da occupare, la quantificazione delle indennità provvisorie di esproprio e l'indicazione del giorno in cui si sarebbe proceduto alle operazioni di immissione nel possesso, veniva regolarmente notificato, alla ditta Massaro Michele;
- che, in data 22.09.2004, in esecuzione del richiamato decreto, la Società Consortile a r.l. Caudina s.c.a.r.l., nell'anzidetta qualità, prendeva possesso e redigeva gli stati di consistenza delle aree in proprietà della ditta Massaro Michele, (Allegato “C”), interessate all'esecuzione dei lavori;
- che al punto 6 degli stati di consistenza di cui al precedente punto si verbalizzavano le generalità e l'indirizzo del conduttore: **“Buonanno Immacolata, nata a Moiano il 22.08.1955, residente a Bucciano, Via Campanile 7”**;
- che, delle aree anzidette, solo la p.lla n. 243 veniva interessata all'esecuzione dell'opera pubblica e con Tipo di Frazionamento, approvato dall'Ufficio del Territorio di Benevento, in data 02.07.2007 con il n. 206895, assumeva il nuovo identificativo catastale: p.lla n. 956 (ex 243), del fg. 4 di Bucciano di superficie mq 2221,00, mentre le p.lle n. 241, 55 e 242, restavano nella piena e completa disponibilità delle ditta Massaro Michele;

- che con nota registrata al protocollo SEP in data 05/11/2007 con il n. 26512 la Società Consortile a r.l. Caudina s.c.a.r.l., nell'anzidetta qualità, chiedeva l'emissione del decreto definitivo di esproprio delle aree occupate tra le quali rientravano anche quella in titolarità della ditta Massaro Michele;
- che, con decreto dirigenziale, prot. S.I. n. 13185 del 09/11/2007 (Allegato lettera "D"), veniva disposto in favore della Provincia di Benevento l'espropriazione definitiva dell'area indicata al capoverso precedente;
- che, la ditta Massaro Michele con ricorso straordinario al Capo dello Stato richiedeva l'annullamento del richiamato decreto definitivo di esproprio, prot. S.I. n. 13185 del 09/11/2007, e degli atti presupposti (decreto di occupazione d'urgenza n. 6449 del 15.07.2004 e decreto di proroga prot. generale n. 12487 del 23.12.2005);
- che, su parere del Consiglio di Stato, Sez. III del 06/07/2010 (Allegato lettera "E"), il Capo dello Stato, visto il ricorso Straordinario, con proprio decreto annullava il decreto definitivo di esproprio impugnato, prot. S.I. n. 13185 del 09/11/2007;
- che, la ditta Massaro Michele, rappresentata dallo Studio Legale "Crisci", e la Provincia di Benevento sono addivenuti ad un bonario componimento della questione sottoscrivendo a tal uopo in data 18/06/2015 "Atto di Accordo bonario" (Allegato lettera "F");
- che con il richiamato atto la Provincia di Benevento riconosceva al Sig. Massaro Michele, a titolo di risarcimento del danno, per l'occupazione dei suoli appresi (ex p.lla 243 del fg. 4 di Bucciano) la somma complessiva di €. 38.582,28;
- che all'art. 7 dell'accordo si stabiliva tra l'altro *"..... il Sig. Massaro Michele, e l'avv. Lucio Rodolfo Crisci dichiarano di non avere nulla altro a pretendere e di tenere indenne e sollevata la Provincia di Benevento per le somme come sopra pagate anche in ordine a qualsiasi eventuale pretesa di non riconosciuti coloni, usufruttuari, affittuari, conduttori del fondo e di qualsiasi terzo che relativamente al presente accordo bonario possa vantare eventuali diritti o pretese derivanti da contratti di affitto, livelli, diritti ipotecari, perdite di frutto o ritardate operazione agricole"*;
- che con atto, prot. 40302 del 10/10/2017, (Allegato lettera "G"), l'avv. Crisci diffidava l'Ente Provincia a risarcire i danni subiti dall'Azienda Vivaistica Buonanno Immacolata a seguito dell'occupazione operata sulle aree condotte in affitto, in proprietà della ditta Massaro Michele, per l'importo complessivo di €. 65.000,00;
- che alla suddetta istanza si dava riscontro con nota del Servizio Infrastrutture 1 dell'Ente, prot. 41358 del 17/10/2017 (allegato lettera "H"), respingendo la richiesta di risarcimento, per quanto dichiarato dalla ditta proprietaria Massaro Michele all'art. 7 del richiamato accordo transattivo;
- che con atto notificato in 25/09/2019, acquisito al protocollo dell'Ente in data 26/09/2019 al n. 26986, (Allegato lettera "I"), la ditta Buonanno Immacolata ha proposto ricorso al TAR Campania – Napoli, per il riconoscimento del risarcimento danni subiti dalla *"distruzione dell'azienda vivaistica Buonanno Immacolata, nella misura di €. 68.340,00 analiticamente determinata dal C.T. agg. Dott. N. Coppolaro per*

danno patrimoniale e, nella misura di €35.000,00 per danno non patrimoniale, quest'ultimo da liquidarsi equitativamente. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge.”

- che il TAR Campania Napoli, con sentenza n. **7694/2022 – n. 03962/2019 Reg. Ric.**, (Allegato lettera “L”), ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Buonanno Immacolata e per l'effetto ha ordinato alla Provincia di Benevento di presentare alla parte ricorrente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione della sentenza stessa, una proposta di risarcimento danni attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) dovrà essere assunta a base di partenza la perizia redatta dal tecnico di parte ricorrente dr. Agr. Coppolaro depositata agli atti;**
 - b) sulla base di tale perizia, e tenuto conto altresì di quanto emergente dalla documentazione tecnico-contabile tenuta dalla ricorrente in ordine alle effettive giacenze di merce all'epoca dell'occupazione delle aree in esame, nonché in relazione ai beni strumentali effettivamente esistenti e documentalmente provati, dovrà accertarsi il reale pregiudizio economico subito dalla ricorrente nella vicenda di causa, e procedere alla relativa quantificazione;**
 - c) tale importo dovrà essere maggiorato del 10%, a titolo di liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale;**
- che con atto prot. 2993 del 06/02/2023 (Allegato lettera “M”), è stato determinato, in esecuzione della sentenza TAR Campania n. 7694/2022 – n. 03962/2019 Reg. Ric., la proposta di risarcimento danni spettanti alla ditta affittuaria Buonanno Immacolata, per l'importo complessivo di €46.694,00;
- che la ditta Buonanno Immacolata, a mezzo dello studio legale “Crisci” con atto acquisito al protocollo dell'Ente in data 27/03/2024 al n. 7843 (Allegato lettera “N”) ha contestato la richiamata proposta di risarcimento danni ritenendola “non soddisfattiva e non reintegrativa dei danni subiti all'azienda vivaistica” e proponendo per la definizione bonaria della vertenza il riconoscimento delle seguenti somme:
 1. € 68.340,00 come CTP per dott. Agr. Coppolaro e da Sentenza, cosa giudicata;
 2. € 89.274,86 per le giacenze ed i beni strumentali;
 3. € 15.761,48 pari al 10% a titolo di danno non patrimoniale;per un totale di **€ 173.376,34** oltre spese e competenze di Avvocato in caso di transazione da aggiungersi a quelle liquidate in sentenza ancora non corrisposte;
- che con nota, prot. 10169 del 18/04/2024, (Allegato lettera “O”), l'ufficio ha respinto la richiesta di risarcimento danni proposta dalla studio legale “Crisci” dell'importo di € 173.376,34, oltre spese legali, e confermato la propria precedente proposta di risarcimento danni, prot. 2993 del 06/02/2023, per complessivi €46.694,00;
- che con nota, prot. 18868 del 25/07/2024, (Allegato lettera “P”) lo studio legale “Crisci” a definizione della vicenda ha riformulato la seguente nuova proposta transattiva:
 - 1) € 70.000,00 a favore della ditta Buonanno Immacolata titolo risarcitorio compreso di interessi e danno non patrimoniale;
 - 2) € 11.111,89 a favore dello studio legale Crisci per spese legali e rimborso spese;

RICHIAMATA la nota prot. 23283 del 20/09/2024, (Allegato lettera "Q"), con la quale il Servizio Avvocatura dell'Ente, a riscontro della richiesta dello Studio Legale "Crisci" prot. 18868 del 25/07/2024, di cui al precedente capoverso, preso atto della richiamata sentenza TAR Campania, e del suo dispositivo, che pone come base di partenza del risarcimento del danno la somma di **€.68.340,00** (giacenze distrutte) a cui potrebbe essere aggiunta un ulteriore somma del 10%, rispetto al danno patrimoniale, per un ulteriore danno non patrimoniale pari a **€. 6.834,00**, **"ritiene congrua per gli aspetti legali e giurisdizionali una somma a titolo risarcitorio di €.70.000,00"**;

DATO ATTO:

- che con la suddetta nota il servizio avvocatura ha individuato anche le spese legali spettanti allo Studio Legale Crisci, in complessivi **€. 9.457,09**, di cui:
 - €. 6.618,41, compreso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, per attività transattiva;
 - €. 2.838,68, compreso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, IVA 22% e Contributo Unificato (€. 650,00), per attività fase giurisdizionale TAR Campania;
- che con atto protocollo n. 24397 del 02/10/2024, (Allegato lettera "R"), sulla base di quanto espresso dal Servizio Avvocatura dell'Ente con parere prot. 23283 del 20/09/2024, è stato proposto alla ditta Buonanno il risarcimento del danno per complessivi **€. 79.457,09**, di cui:
 - 1) **€. 70.000,00** a titolo di risarcimento del danno a favore della Sig.ra Buonanno Immacolata, comprensivo del valore delle giacenze distrutte, del valore del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, della rivalutazione ed interessi legali e per ogni altra ragione connessa e consequenziale all'occupazione anzidetta;
 - 2) **€. 9.457,09** per spese legali a favore dello studio Legale Crisci, di cui:
 - €. 6.618,41, compreso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, per attività transattiva;
 - €. 2.838,68, compreso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, IVA 22% e Contributo Unificato (€. 650,00), per attività fase giurisdizionale TAR Campania;

RICHIAMATA la dichiarazione resa in data 04/10/2024 (Allegato Lettera "S"), acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/12/2024, al n. 30827, con la quale la Sig.ra Buonanno Immacolata, con la consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ha dichiarato:

- *di accettare l'offerta formulata dalla Provincia di Benevento con nota PEC del 02/10/2024 Prot. U 24397 a firma dell'Arch. Caporaso, dell'Ing. Rispoli, dell'Ing. Minicozzi e dell'Ing. Giordano;*
- *di accettare le somme (sorta capitale + spese legali) a saldo, stralcio e transazione di ogni avere precisando di non aver null'altro a pretendere per il titolo fatto valere in giudizio;*
- *di autorizzare la Provincia di Benevento a pagare la somma relativa alle spese legali direttamente all'Avv. Lucio Rodolfo Crisci quale contributo spese ai sensi dell'art. 1268 C.C..*

CONSIDERATO:

- che la richiamata sentenza Tar Campania –Napoli n. **7694/2022 – n. 03962/2019 Reg. Ric.** rientra tra le ipotesi di “*debiti fuori bilancio*” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- che la disciplina legislativa di cui al capo II del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

VISTI:

- il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto Provinciale;
- la delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- la delibera Presidenziale n.33 dell’1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- la delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il vigente regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 22 del 30.04.2024: “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva*”;
- DP n. 366 del 27.11.2023 “*Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022*”;
- DCP n. 37 del 18.12.2023: “*Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- DCP n. 38 del 18.12.2023 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026*”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)*”;
- DP n. 248 del 03/09/2024 “*Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)*”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

DATO ALTRESI' ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

RESO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgsvo n. 267/2000;

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

PROPONE di DELIBERARE

le premesse formano parti integranti del presente dispositivo:

- 1. di procedere**, in esecuzione della sentenza Tar Campania – Napoli n. **7694/2022 – n. 03962/2019 Reg. Ric.** al riconoscimento dell'importo per complessivi **€. 79.457,09**, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come di seguito riportato nel dettaglio:
 - a) **€. 70.000,00** a titolo di risarcimento del danno a favore della Sig.ra Buonanno Immacolata, comprensivo del valore delle giacenze distrutte, del valore del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, della rivalutazione ed interessi legali e per ogni altra ragione connessa e consequenziale all'occupazione operata dalla Provincia di Benevento, a seguito della realizzazione dei lavori della Strada a scorrimento veloce "*Fondovalle Isclero*" – *IV lotto*, sulle aree identificate in catasto di Bucciano al foglio 4 mappali 241, 243, 55 e 242, condotte in affitto dalla stessa Sig.ra Buonanno, per attività vivaistica;
 - b) **€. 9.457,09** per spese legali a favore dello studio Legale Crisci, di cui:
 - €. 6.618,41, compreso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4% ed IVA 22%, per attività transattiva;
 - €. 2.838,68, compreso spese generali 15%, Cassa Avvocati 4%, IVA 22% e Contributo Unificato (€. 650,00), per attività fase giurisdizionale TAR Campania;
- 2. di prendere** atto della la dichiarazione resa in data 04/10/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/12/2024, al n. 30827, con la quale la Sig.ra Buonanno Immacolata, con la consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ha dichiarato:
 - *di accettare l'offerta formulata dalla Provincia di Benevento con nota PEC del 02/10/2024 Prot. U 24397.....;*
 - *di accettare le somme (sorta capitale + spese legali) a saldo, stralcio e transazione di ogni avere precisando di non aver null'altro a pretendere per il titolo fatto valere in giudizio;*
 - *di autorizzare la Provincia di Benevento a pagare la somma relativa alle spese legali direttamente all'Avv. Lucio Rodolfo Crisci quale contributo spese ai sensi dell'art. 1268;*
- 3. di dare atto che** la procedura definita rientra nelle funzioni stabilite dall'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL: "*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai*

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive”;

4. **di far gravare** la somma complessiva di **€.79.457,09** sul Cap. 3833 del Bilancio 2025;
5. **di dare mandato** ai Responsabili del Servizio Avvocatura e del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri, ciascuno per le rispettive competenze, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti necessari al pagamento del predetto indennizzo;
6. **di demandare** agli uffici competenti l'assunzione degli ulteriori provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
7. **di dare atto** che la Deliberazione adottata sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi della legge n. 69 del 2009 e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto D.Lgs n. 33 del 2013;
8. **di dichiarare** la **presente** deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Benevento, lì 20/02/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria
GENITO SERAFINO

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gaetano Caporaso